

**Roma, 27 SET. 2007**

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
Ispettorato generale di finanza – Uff. IV  
Via XX Settembre, 97

**00187 ROMA**

(Rif. nota prot. 0111221 del 23 agosto  
2007)

e, p.c. Al Ministero della Pubblica Istruzione  
Direzione Generale per la politica  
finanziaria e per il bilancio  
Viale Trastevere, 76/a

**00153 ROMA**

Prot. 2007/143946

***OGGETTO: Dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod. 770) presentata dalle  
istituzioni scolastiche. Sottoscrizione dell'organo di controllo***

Con la nota sopradistinta, codesto Ispettorato, richiamando la risposta n. 954-188046/2006 del 18 gennaio 2007, resa dalla scrivente ad una precedente istanza di interpello presentata dal medesimo istante, ha chiesto di conoscere la corretta interpretazione degli articoli 1, comma 5, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con particolare riferimento all'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta da parte dell'organo di controllo, ove istituito.

Viene rappresentata, infatti, la situazione delle istituzioni scolastiche pubbliche, le quali, in occasione dell'invio telematico del modello 770, da effettuare entro il 1° ottobre p.v., hanno necessità di conoscere la corretta modalità di assolvimento di tale obbligo dichiarativo.

Nello specifico, viene chiesto di conoscere se l'obbligo della sottoscrizione del modello 770 da parte dell'organo di controllo (nella persona del singolo revisore) incomba o meno anche in capo alle istituzioni scolastiche statali.

In caso di risposta affermativa, si chiede di sapere, in primo luogo, quale sia la persona fisica tenuta a sottoscrivere il suddetto modello. A seguito della modifica normativa introdotta con l'articolo unico, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), infatti, *“il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal ministro dell'Economia e delle finanze e dal ministro della Pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici”*. Poiché detti revisori, come riferito da codesto Ispettorato, svolgono la loro funzione *“in posizione assolutamente paritetica”*, e considerato che il modello può essere sottoscritto solo da un soggetto, si pone il problema di individuare quale dei due revisori sia tenuto alla sottoscrizione.

In secondo luogo, si chiede di conoscere l'esatto codice da indicare nella casella “Soggetto” della sezione “Firma della dichiarazione” sul frontespizio del modello 770. Dei tre codici utilizzabili, infatti, solo il codice 1 (*“revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia”*) può essere concretamente indicato nel caso di specie. Poiché, tuttavia, codesto Ispettorato riferisce che è possibile che nessuno dei due revisori sia iscritto nel predetto registro, si chiede di sapere, in tale eventualità, quale sia quello tenuto a sottoscrivere il modello 770.

Al riguardo, riesaminando la questione con specifico riferimento alla soggettività fiscale delle istituzioni scolastiche statali, a parziale rettifica dei chiarimenti forniti nella precedente risposta si osserva quanto segue.

Per quanto attiene al primo quesito, rileva anzitutto il tenore letterale dell'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai sensi del quale *“la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è*

*sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale.”*

A sua volta, l'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone: *“Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.”*

Da ultimo, rileva l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado (...)”*.

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si evince che l'adempimento della sottoscrizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche da parte dell'organo di controllo non si applica alle istituzioni scolastiche statali, qualificate *“amministrazioni dello Stato”* a tutti gli effetti di legge, ed in quanto tali non soggette all'IRES (ex IRPEG).

Risultano di conseguenza infondati gli ulteriori dubbi interpretativi sollevati da codesto Ispettorato (individuazione del soggetto tenuto a sottoscrivere il modello 770 e del corretto codice da indicare nella casella relativa al soggetto firmatario).

Ad avviso della scrivente, peraltro, tale conclusione non esime i revisori dei conti, operanti presso le suddette istituzioni, dal controllo di regolarità amministrativa e contabile anche con specifico riferimento alla corrispondenza dei dati indicati nel modello 770 con le risultanze della contabilità generale. Si veda, in proposito, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 – recante il *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* –, ai sensi del quale *“Le verifiche di regolarità*

*amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore”.*

Inoltre, con particolare riferimento alla responsabilità dei revisori dei conti, si richiama la circolare n. 47 del 21 dicembre 2001 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – “Circolare-vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici” – , dove nella parte sesta, paragrafo 6.1, si precisa: *“Nel settore pubblico si lamenta la mancanza di una specifica normativa sulle responsabilità dei Revisori dei conti presso gli organismi pubblici; infatti, gli statuti o i regolamenti o le leggi istitutive degli enti, normalmente non specificano le responsabilità dell'organo di riscontro. Tale vuoto normativo ha portato ad una generica estensione ai Revisori dei conti presso gli Enti pubblici della normativa civilistica in materia di responsabilità.”*

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa

